

STATUTO

Federazione Pompieri Ticino

POMPIERI TICINO



2020

(Stato al 14 novembre 2024)

Generalità

Art. 1 Denominazione

La Federazione Pompieri Ticino (FPT) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS.

Art. 2 Sede

La Federazione Pompieri Ticino ha sede nel Cantone Ticino, nel luogo in cui ha il proprio Segretariato.

Art. 3 Affiliazione

La Federazione Pompieri Ticino è affiliata alla Federazione Svizzera dei Pompieri (FSP).

Art. 4 Scopo¹

La Federazione Pompieri Ticino ha lo scopo di:

- a) difendere gli interessi dei corpi pompieri e dei loro membri e di diffondere e sostenere lo spirito pompieristico nella gioventù;
- b) favorire la collaborazione tra i corpi pompieri affiliati, secondo il principio della complementarità, per garantire un servizio aggiornato e adeguato;
- c) eseguire i compiti di legge e i mandati ad essa assegnati, segnatamente nell'ambito della formazione, della tecnica, della qualità e della rappresentanza;
- a) collaborare con l'autorità cantonale, con quelle comunali e consortili, con gli enti assicurativi e con i terzi interessati, per la realizzazione di detti compiti.

Art. 5 Neutralità

La Federazione Pompieri Ticino è apartitica e aconfessionale.

Art. 6 Soci

¹Soci attivi:

- a) i Corpi pompieri riconosciuti dallo Stato quali:
 - Centri di Soccorso cantionali (Cat. A);
 - Centri di Soccorso regionali (Cat. B);
 - Corpi di supporto locali (Cat. C);
 - Corpi di montagna (Cat. Cm);
- b) i Corpi pompieri aziendali (Cat. D).

²Altri soci:

- a) l'Associazione Pompieri Veterani Ticino²;
- b) le Società veterani pompieri del Cantone Ticino;
- c) il Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino;
- d) la Musica cantonale pompieri Ticino;

¹ Ordine delle lettere modificato con la revisione del 14.11.2024.

² Nome modificato con la revisione del 14.11.2024.

e) i Soci onorari.

Art. 7 Doveri dei soci

I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive emanati dalla Federazione Pompieri Ticino.

Art. 8 Rappresentanza e diritto di firma

¹ La Federazione Pompieri Ticino è rappresentata ed è vincolata nei confronti dei terzi dalla firma collettiva a due del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Direttore e del Segretario contabile tra loro. Il Consiglio Direttivo può determinarne le modalità di rappresentanza³.

²Entro i limiti della firma collettiva a due, il Consiglio Direttivo decide parimenti il diritto di firma e le rispettive modalità degli altri membri del Consiglio Direttivo o di altre persone in seno all'amministrazione⁴.

Art. 9 Organizzazione⁵

¹Gli organi della Federazione Pompieri Ticino sono:

- a) il Consiglio dei Comandanti (CdC);
- b) l'Assemblea dei Delegati (AD);
- c) il Consiglio Direttivo (CD);
- d) le Conferenze Regionali (ConfR);
- e) la Commissione della gestione del Consiglio dei Comandanti (CG);
- f) il Segretariato (Segr);
- g) i Gruppi di Lavoro permanenti (GLT e GLF);
- h) l'Ufficio di revisione.

²Gli organi potranno esprimersi validamente anche in forma non presenziale, tramite videoconferenza, conferenza telefonica, per corrispondenza (per iscritto o posta elettronica) o altri mezzi, senza che sia richiesta l'unanimità dei voti per adottare validamente le decisioni, valendo la maggioranza stabilita dallo Statuto. I regolamenti, laddove previsti nel presente Statuto, ne stabiliranno le modalità.

Consiglio dei Comandanti (CdC)

Art. 10 Definizione

¹Il Consiglio dei Comandanti è l'organo superiore della Federazione Pompieri Ticino ai sensi dell'art. 64 CC.

²Nel Consiglio dei Comandanti sono rappresentati tutti i soci attivi della Federazione Pompieri Ticino.

³ Modifica del 14.11.2024.

⁴ Modifica del 14.11.2024.

⁵ Lettere da d) a h) modificate o introdotte con la revisione del 14.11.2024.

Art. 11 Composizione

¹I Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi) sono membri di diritto del Consiglio dei Comandanti e rappresentano unicamente il proprio Corpo Pompieri.

²Il mandato nel Consiglio dei Comandanti è permanente e corrisponde alla carica nel proprio Corpo Pompieri.

³Per i Corpi pompieri aziendali il ruolo di membro del Consiglio dei Comandanti può essere attribuito a un funzionario dirigente designato, previa comunicazione scritta alla Federazione Pompieri Ticino.

⁴In caso di assenza del Comandante la rappresentanza è delegata al Vicecomandante. Per i Corpi pompieri aziendali la rappresentanza deve essere delegata a un altro funzionario dirigente, previa comunicazione alla Federazione Pompieri Ticino.

⁵Per i Corpi Pompieri il cui Comandante è membro del Consiglio Direttivo o supplente del membro in Consiglio Direttivo (art. 29^{bis}), il rappresentante designato è il suo Vicecomandante; in sua assenza un altro rappresentante designato, previa comunicazione alla Federazione Pompieri Ticino.⁶

^{5bis} Per le regioni con un solo Centro di soccorso questi procederà a nominare un supplente per ogni quadriennio⁷.

⁶Un Comandante o Vicecomandante di un Corpo Pompieri riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del presente Statuto non può essere designato quale funzionario dirigente rappresentante di un corpo pompieri aziendale.

Art. 12 Partecipanti

Possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Comandanti, senza diritto di voto:

- a) i membri del Consiglio Direttivo, che in corpore o per delegazione presenziano alle sedute, ritenuto che almeno un membro deve sempre essere presente;⁸
- b) il Direttore, il Segretario contabile e altri collaboratori del Segretariato;
- c) i rappresentanti dell'Associazione svizzera di assicurazione (ASA);
- d) il rappresentante del DFE-Ufficio della difesa contro gli incendi;
- e) i rappresentanti del Dipartimento del Territorio, SPAAS e SF;
- f) i Vicecomandanti dei Corpi Pompieri, in presenza del rispettivo Comandante; un membro del Corpo pompieri in presenza del suo Vicecomandante qualora questi sostituisce il Comandante.

Art. 13 Diritto di voto

¹Il diritto di voto è così ponderato:

- un Corpo pompieri cat. A ha diritto a 6 voti;
- un Corpo pompieri cat. B ha diritto a 2 voti;
- un Corpo pompieri cat. C ha diritto a 1 voto;

⁶ Modificato il 14.11.2024.

⁷ Introdotto il 14.11.2024.

⁸ Modificato il 14.11.2024.

- un Corpo pompieri cat. Cm ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. D ha diritto a 1 voto.

²Nessuna delle categorie dei corpi pompieri riconosciuti può raggiungere un numero di voti superiore al 50% del totale dei voti di diritto del Consiglio dei Comandanti.

³La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la metà più uno degli aventi diritto di voto presenti richieda lo scrutinio segreto. Il Regolamento può stabilire altri casi per i quali è previsto il voto segreto.

⁴Il Consiglio dei Comandanti decide a maggioranza dei votanti, salvo disposizione contraria dello Statuto o della legge.

⁵La maggioranza dei votanti equivale alla maggioranza del numero di voti computabili positivi rispetto a quelli negativi. Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

⁶Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle.

Art. 14 Competenze

¹Il Consiglio dei Comandanti:

- a) approva i conti preventivi e consuntivi;
- b) determina le quote annuali dovute dai soci;
- c) approva il programma annuale di attività e di istruzione;
- d) approva la pianificazione tecnico-finanziaria a medio e a lungo termine;
- e) approva proposte e preavvisi d'investimento per nuove dotazioni, o sostituzioni, di equipaggiamento, materiale, attrezzature e veicoli a carico del Fondo incendi per importi complessivi superiori a fr. 250'000.- (IVA esclusa);⁹
- f) ratifica proposte e preavvisi del CD relativi a modifiche di legge, regolamenti e decreti esecutivi cantonali¹⁰;
- g) adotta il Regolamento del Consiglio dei Comandanti, il Regolamento delle Conferenze regionali, il Regolamento Organico dei dipendenti e il Regolamento sul vessillo;
- h) ratifica i regolamenti e le direttive emanate dal Consiglio Direttivo;
- i) approva i contratti rilevanti elaborati dal Consiglio Direttivo;¹¹
- j) decide sul ricorso presentato contro le decisioni del Consiglio Direttivo;
- k) nomina, tra i suoi membri, il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio dei Comandanti;
- l) nomina i delegati della Federazione Pompieri Ticino per l'AD della FSP;
- m) designa la località e il Corpo Pompieri responsabile dell'organizzazione dell'Assemblea dei Delegati;

⁹ Modificato il 14.11.2024.

¹⁰ Modifica del 15.12.2022.

¹¹ Modifica del 14.11.2024.

- n) ha la facoltà di interpellare il Consiglio Direttivo sulle decisioni prese;
- o) ha la facoltà di sottoporre al Consiglio Direttivo delle mozioni;
- p) propone all'Assemblea dei Delegati la nomina dei Soci onorari;
- q) ha la facoltà di convocare un'Assemblea dei Delegati straordinaria;
- r) nomina l'Ufficio di revisione;
- s) approva e modifica gli Statuti;
- t) pronuncia lo scioglimento della Federazione Pompieri Ticino.

²Il Consiglio dei Comandanti disciplina nel proprio regolamento la procedura di ricorso contro le decisioni del Consiglio Direttivo.

³L'interpellanza è la domanda posta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere, su oggetti d'interesse federativo. La mozione è una proposta su oggetti di competenza del Consiglio dei Comandanti che non sono all'ordine del giorno, posto che il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminarla e a formulare preavviso scritto.

⁴Il Consiglio dei Comandanti definisce tramite regolamento la procedura delle interpellanze e delle mozioni, se del caso conferendo il diritto di presentarle anche ai singoli Comandanti.

Art. 15 Presidenza

¹Nella prima seduta del Consiglio dei Comandanti dopo l'Assemblea dei Delegati ordinaria, sono eletti il Presidente, il Primo Vicepresidente e il Secondo Vicepresidente del Consiglio dei Comandanti, che stanno in carica per 1 anno. Il primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito a sua volta dal secondo Vicepresidente.

²Alla scadenza dell'anno il Primo Vicepresidente assume la presidenza e a sua volta è subentrato dal Secondo Vicepresidente.

³Il Consiglio di Comandanti procederà annualmente alla nomina di un nuovo Secondo Vicepresidente. Il Presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.

⁴Per la gestione dei lavori del Consiglio dei Comandanti, il Presidente, affiancato dal primo Vicepresidente e dal secondo Vicepresidente, è assistito dal Direttore.

⁵Il Presidente del Consiglio dei Comandanti adempie compiti di rappresentanza.

Art. 16 Organizzazione

¹Il Consiglio dei Comandanti si riunisce in tre sedute ordinarie:

- prima sessione, entro il 30 aprile;
- seconda sessione, entro 30 agosto;
- terza sessione, entro 31 dicembre.

²Il Consiglio dei Comandanti può inoltre riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi) o di 1/5 di tutti i soci.

³Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio dei Comandanti.

Assemblea dei Delegati (AD)

Art. 17 Definizione

L'Assemblea dei Delegati (AD) è l'adunanza di tutti i soci.

Art. 18 Composizione

L'Assemblea dei delegati si compone dai delegati dei Corpi pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi), dell'Associazione Pompieri Veterani Ticino¹², delle Società veterani pompieri del Cantone Ticino, della Musica cantonale Pompieri Ticino, del Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino e dai Soci onorari.

Art. 19 Diritto di voto

¹I diritti di voto sono così suddivisi:

- un Corpo pompieri cat. A ha diritto a 6 voti;
- un Corpo pompieri cat. B ha diritto a 2 voti;
- un Corpo pompieri cat. C ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. Cm ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. D ha diritto a 1 voto.

²Nessuna delle categorie dei corpi pompieri riconosciuti, può raggiungere un numero di voti superiore al 50% del totale dei voti di diritto dell'Assemblea dei Delegati.

³Tutti gli altri soci non hanno diritto di voto.

Art. 20 Rappresentanza

Ogni Corpo pompieri esercita il rispettivo diritto di voto mediante un delegato.

Art. 21 Competenze

Compete all'Assemblea dei Delegati:

- a) l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei delegati;
- b) l'approvazione dei rapporti annuali di gestione sociale e tecnico;
- c) le nomine, su proposta delle Conferenze regionali, dei membri del Consiglio Direttivo e dei supplenti;
- d) la nomina, su proposta del Consiglio dei Comandanti, dei Soci onorari;
- e) ratifica il membro subentrante nel Consiglio Direttivo per vacanza del posto (art. 29);
- f) la ratifica delle dimissioni e dell'ammissione di un socio;¹³
- g) nomina, su proposta di una Conferenza regionale, il Presidente della medesima (art. 44).¹⁴

¹² Nome modificato con la revisione del 14.11.2024.

¹³ Modifica del 14.11.2024.

¹⁴ Nuova lettera introdotta con la revisione del 14.11.2024.

Art. 22 Convocazione e ordine del giorno

¹L'Assemblea dei Delegati viene convocata almeno una volta all'anno entro la fine di giugno.

²La data, il luogo e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci almeno tre settimane prima dell'Assemblea dei Delegati.

³Le Assemblee dei Delegati straordinarie possono essere convocate quando il Consiglio Direttivo o il Consiglio dei Comandanti lo ritengono necessario o quando la richiesta viene presentata per iscritto da almeno 1/5 dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Delegati deve aver luogo entro 3 mesi dalla data dell'inoltro della richiesta.

⁴Le eventuali proposte o mozioni da inserire all'ordine del giorno, devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 23 Presidenza

L'Assemblea dei Delegati è presieduta, di regola, dal Presidente del Consiglio Direttivo. In occasione della nomina del Consiglio Direttivo l'assemblea designerà un presidente del giorno che non deve necessariamente essere un socio.¹⁵

Art. 24 Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati avvengono a maggioranza semplice dei voti rappresentati e, di regola, a voto aperto. Si applica per analogia l'art. 13, capoversi da 3 a 6.

Consiglio direttivo (CD)

Art. 25 Direzione

¹Il Consiglio Direttivo è la Direzione ai sensi dell'art. 69 CC.

²È l'organo esecutivo della Federazione Pompieri Ticino e dirige collegialmente gli affari della Federazione Pompieri Ticino in base alle competenze previste dal presente statuto.

Art. 26 Composizione

¹Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri, uno per ogni comprensorio corrispondente alle cinque regioni dei Centri di soccorso cantonali (Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisiotto).¹⁶

²I membri sono eletti dall'Assemblea dei Delegati su proposta delle Conferenze Regionali, che li scelgono tra i Comandanti di un Corpo Pompieri riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del presente Statuto.

¹⁵ Modifica del 14.11.2024.

¹⁶ Modifica del 14.11.2024.

³Il Direttore ed i collaboratori del Segretariato designati partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.¹⁷

Art. 27 Durata del mandato

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di 4 anni, rinnovabile. Rimane riservato l'art. 29.

Art. 28 Presidenza

¹Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta del periodo amministrativo quadriennale, nomina il suo Presidente che sta in carica un anno.

²Alla scadenza dell'anno il Presidente uscente assume la carica di Vicepresidente. Se ciò non sarà possibile, la Vicepresidenza verrà assunta dal membro che sarà Presidente l'anno successivo.

³Per il resto, la carica di Presidente è assunta per rotazione secondo l'anzianità di carica subordinatamente in base all'età.

⁴Il Presidente e il Vicepresidente uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

⁵Il cambio di presidenza ha luogo alla prima seduta di Consiglio Direttivo dopo l'Assemblea dei Delegati ordinaria.

⁶Il Presidente:

- a) dirige l'attività del Consiglio Direttivo e provvede affinché le incombenze della Federazione Pompieri Ticino siano adempiute in modo tempestivo, efficiente e adeguato;
- b) assicura la pianificazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Direttivo, avvalendosi del Direttore;
- c) dirige le sedute del Consiglio Direttivo;
- d) rappresenta il Consiglio Direttivo verso l'esterno unitamente al Direttore e/o al Vicepresidente.

Art. 29 Subentranti¹⁸

¹In caso di dimissioni, di ineleggibilità o di decesso di un membro, o di un altro motivo che rende definitivo l'abbandono della carica durante il periodo amministrativo quadriennale, entra in carica un subentrante.¹⁹

²Il subentrante è designato dalla corrispondente Conferenza Regionale che ne chiederà la ratifica alla prima Assemblea dei Delegati.

¹⁷ Modifica del 14.11.2024.

¹⁸ Titolo modificato il 14.11.2024.

¹⁹ Modifica del 14.11.2024

Art. 29^{bis} Supplenti²⁰

¹In caso di impedimento duraturo il membro del Consiglio Direttivo è sostituito dal suo supplente.

²Al momento della nomina di ogni membro, l'Assemblea dei delegati, su proposta della Conferenza regionale, nomina pure il suo supplente (art. 21 lett. c). Egli rimane in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

³La carica di supplente è incompatibile con quella di presidente della Conferenza regionale.

Art. 30 Competenze

¹Il Consiglio Direttivo:

- a) pianifica l'attività e dirige la Federazione Pompieri Ticino, ne cura gli interessi e la rappresenta nei confronti delle Autorità cantonali, comunali, consortili e verso i terzi;
- b) si occupa dell'amministrazione generale e ne gestisce il patrimonio secondo le disposizioni del CO (art. 69a CC);
- c) decide acquisti e spese in ossequio del preventivo. Fino ad un importo annuo complessivo di 10'000 CHF può effettuare spese correnti non preventivate;
- d) allestisce proposte e preavvisi per investimenti relativi a nuove dotazioni o sostituzioni di equipaggiamento, materiale, attrezzature e veicoli a carico del Fondo incendi per importi complessivi superiori a fr. 250'000.- (IVA esclusa) da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;²¹
- e) elabora tutti i contratti, atti direttamente o indirettamente a raggiungere lo scopo sociale e sottopone quelli rilevanti per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
- f) pianifica e sorveglia l'istruzione di base, specialistica e di aggiornamento dei corpi pompieri;
- g) elabora e propone i regolamenti e le direttive federative da sottoporre al Consiglio dei Comandanti;
- h) elabora proposte e preavvisi relativi a modifiche di leggi, regolamenti e decreti esecutivi cantonali da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti²²;
- i) elabora i relativi mansionari, assume il personale stipendiato necessario e ne determina le condizioni di impiego;
- j) disciplina il funzionamento del Segretariato;
- k) nomina, tra i suoi membri, fatta salva la rappresentanza del Direttore (art. 35 cpv. 3), i rappresentanti della Federazione Pompieri Ticino in seno alla Commissione Consultiva Fondo Incendi;²³
- l) istituisce le Commissioni strategiche, ne nomina i membri, e ne stabilisce il Regolamento;²⁴

²⁰ Nuovo articolo introdotto con la revisione del 14.11.2024.

²¹ Modifica del 14.11.2024.

²² Introdotto con la revisione del 15.12.2022.

²³ Modifica del 14.11.2024.

²⁴ Modifica del 14.11.2024.

- ^l^{bis}) ratifica i referenti dei Gruppi di lavoro nominati dalle Conferenze regionali (art. 38^{bis} cpv. 2 e art. 38^{ter} cpv. 2). ²⁵
- m) allestisce il programma dell'attività e la pianificazione tecnico-finanziaria a medio e a lungo termine da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
 - n) allestisce il preventivo e il consuntivo finanziario da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
 - o) allestisce i messaggi da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
 - p) risponde alle interpellanze formulate dal Consiglio dei Comandanti;
 - q) esamina e si pronuncia sulle mozioni del Consiglio dei Comandanti;
 - r) allestisce i rapporti annuali di gestione sociale e tecnico da sottoporre per approvazione all'Assemblea dei Delegati;
 - s) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - t) esamina e si pronuncia, in via definitiva, sui reclami contro le decisioni del Segretariato;
 - u) esercita la vigilanza sul corretto svolgimento delle Conferenze Regionali;
 - v) adotta il proprio regolamento;
 - w) svolge, in generale, tutti i compiti che lo Statuto non riserva esplicitamente ad altro organo.

²Il Consiglio Direttivo, mediante regolamento, può delegare proprie competenze al Segretariato.

³Il Consiglio Direttivo nel regolamento può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni del Segretariato. La relativa procedura è disciplinata mediante regolamento del Consiglio Direttivo.

⁴Fatta eccezione per le decisioni su reclamo contro le decisioni del Segretariato, contro le decisioni del Consiglio Direttivo il regolamento del Consiglio dei Comandanti può prevedere facoltà di ricorso al Consiglio dei Comandanti.

Art. 31 Organizzazione

¹Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente su convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, oppure su richiesta di 2 dei suoi membri.

²Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno 3 membri.

³Le decisioni sono prese dalla maggioranza calcolata sul totale dei membri del Consiglio Direttivo i quali non possono astenersi dal voto.

⁴La presenza alle sedute di Consiglio Direttivo è obbligatoria.

⁵Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Direttivo.

²⁵ Nuova lettera introdotto il 14.11.2024.

Art. 32 Eccezioni

Per le regioni dove è presente solo un Corpo Pompieri il rispettivo Comandante è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Il supplente è designato dal Corpo pompieri.

Segretariato (SEGR)

Art. 33 Definizione

¹Il Segretariato è l'organo amministrativo della Federazione Pompieri Ticino ed è composto da collaboratori stipendiati.

²Il rapporto di lavoro con il personale, i compiti e le competenze sono disciplinati da un Regolamento Organico, approvato dal Consiglio dei Comandanti.

³Il Consiglio Direttivo definisce i mansionari dei collaboratori e vigila sul loro operato.

⁴Contro le decisioni del Segretariato è data facoltà di reclamo al Consiglio Direttivo conformemente all'art. 30 cpv. 3 del presente Statuto.

Art. 34 Composizione

Il Segretariato è composto dal Direttore, dal Segretario contabile e da altri collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 35 Il Direttore

¹Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo; egli è responsabile del Segretariato e capo del personale.

²Le sue competenze sono fissate dal Consiglio Direttivo, mediante mansionario come da art. 30 cpv. 1 lett. g) del presente Statuto. Egli è responsabile della tenuta dei verbali nei vari consessi.

³È rappresentante permanente nella Commissione Consultiva del Fondo Incendi (CCFI).²⁶

Art. 36 Il Segretario contabile

¹Il Segretario contabile è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il preavviso del Direttore; egli opera sotto la sorveglianza del Direttore e collabora con questi nell'assolvimento dei compiti del Segretariato.

²Le sue competenze sono fissate dal Consiglio Direttivo, mediante mansionario come da art. 30 cpv. 1 lett. g) del presente Statuto.

²⁶ Capoverso introdotto con la revisione del 14.11.2024.

Art. 37 Altri collaboratori

¹Il Consiglio Direttivo, a seconda delle necessità del Segretariato e sentito il preavviso del Direttore, può nominare ulteriore personale dipendente.

²Tutto il personale dipendente del Segretariato opera sotto la sorveglianza e secondo le direttive del Direttore.

³Le competenze del personale dipendente sono fissate dal mansionario come da art. 30 cpv. 1 lett. g) del presente Statuto.

Commissioni e Gruppi di lavoro permanenti (GL)²⁷

Art. 37^{bis} Commissione della gestione del CdC (CG)²⁸

¹Il Consiglio dei Comandanti si avvale della Commissione della gestione.

²Alla Commissione compete l'esame dei messaggi del Consiglio Direttivo e l'allestimento di un rapporto scritto con le relative proposte. Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

³ La Commissione della gestione è permanente ed è composta da 8 membri di diritto, ovvero:

- dal Presidente e dai due Vicepresidenti del CdC;
- dai Presidenti delle Conferenze regionali.

⁴La Commissione può convocare a titolo consultativo il Presidente del Consiglio Direttivo o il Direttore, e ogni altra persona.

⁵La presidenza della Commissione è assunta dal Primo Vicepresidente del Consiglio dei Comandanti. In caso di sua assenza i membri decidono chi ne fa le veci.

⁶Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

⁷Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

⁸I rapporti sono depositati presso il Segretariato almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio dei Comandanti. Il Segretariato trasmette immediatamente i rapporti ai Comandanti.

⁹La Commissione tiene un verbale delle riunioni.

¹⁰Per il resto la Commissione si organizza liberamente.

²⁷ Titolo modificato il 14.11.2024.

²⁸ Nuovo articolo introdotto con la revisione del 14.11.2024.

Art. 38 Gruppi di lavoro permanenti (GL)²⁹

Il Consiglio Direttivo dispone di due Gruppi di lavoro permanenti:

- a) Gruppo di lavoro Tecnica (GLT);
- b) Gruppo di lavoro Formazione (GLF).

²La durata del mandato dei membri dei Gruppi di lavoro è di quattro anni.

³I Gruppi di lavoro intervengono solo se vengono interpellati e consultati dai responsabili dei rispettivi servizi (tecnica e formazione) in seno al Segretariato su temi specifici di loro competenza oppure su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 38^{bis} Gruppo di lavoro Tecnica (GLT)³⁰

¹Il Gruppo di lavoro Tecnica è composto da un referente per la tecnica nominato da ogni Conferenza regionale e dal Responsabile del Servizio tecnico del Segretariato. Egli rappresenta la regione in seno al GLT.

²La nomina del referente è ratificata dal Consiglio Direttivo. La mancata ratifica può avvenire per validi motivi, segnatamente in caso di non sufficienti conoscenze tecniche, di incompatibilità con lo Statuto o con i regolamenti. L'assenza di ratifica comporterà una nuova proposta da parte della Conferenza regionale.

³Incaricato della coordinazione del Gruppo di lavoro è il Responsabile del Servizio tecnico del Segretariato.

⁴Il lavoro viene svolto dal personale del Segretariato e i membri del Gruppo di lavoro partecipano attivamente allo sviluppo dei vari progetti. Essi elaborano il preavviso all'attenzione del Consiglio Direttivo.

⁵Le Conferenze regionali possono nominare dei sostituti dei referenti, la cui proposta deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo conformemente al cpv. 2. I sostituti possono essere chiamati a presenziare alle riunioni e coinvolti attivamente nello sviluppo dei vari progetti.

⁶Per il resto il Gruppo di organizza liberamente.

Art. 38^{ter} Gruppo di lavoro Formazione (GLF)³¹

¹Il Gruppo di lavoro Formazione è composto da un referente per la formazione nominato da ogni Conferenza regionale e dal Responsabile della formazione del Segretariato. Egli rappresenta la regione in seno al GLF.

²La nomina del referente è ratificata dal Consiglio Direttivo. La mancata ratifica può avvenire per validi motivi, segnatamente in caso di non sufficienti conoscenze in ambito formativo, di incompatibilità con lo Statuto o con i regolamenti. L'assenza di ratifica comporterà una nuova proposta da parte della Conferenza regionale.

²⁹ Titolo e cpv. 1 modificati, cpvv. 2 e 3 nuovi con la revisione del 14.11.2024.

³⁰ Articolo introdotto il 14.11.2024.

³¹ Articolo introdotto il 14.11.2024.

³Incaricato della coordinazione del Gruppo di lavoro è il Responsabile della Formazione del Segretariato.

⁴Il lavoro viene svolto dal personale del Segretariato e i membri del Gruppo di lavoro partecipano attivamente allo sviluppo dei vari progetti. Essi elaborano il preavviso all'attenzione del Consiglio Direttivo.

⁵Le Conferenze regionali possono nominare dei sostituti dei referenti, la cui proposta deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo conformemente al cpv. 2. I sostituti possono essere chiamati a presenziare alle riunioni e coinvolti attivamente nello sviluppo dei vari progetti.

⁶Per il resto il Gruppo di organizza liberamente.

Art. 39 Commissioni strategiche (Cstr)³²

¹Il Consiglio Direttivo può istituire, per un tempo indeterminato, delle Commissioni strategiche. Esso ne determina la composizione. Può inoltre fare capo a persone esterne alla Federazione Pompieri Ticino³³.

^{1bis}Le Commissioni strategiche si occupano di analizzare delle tematiche specifiche e formulare delle proposte di azione e di decisione per il Consiglio direttivo³⁴.

²La durata del mandato è decisa dal Consiglio Direttivo³⁵.

³Di ogni commissione permanente deve far parte un membro del Consiglio Direttivo, responsabile della tematica, in qualità di Coordinatore³⁶.

⁴Il Direttore è membro di diritto di tutte le commissioni.

⁵Il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento delle Commissioni strategiche (art. 30 cpv. 1 lett. I)³⁷.

Art. 40 Commissioni speciali e gruppi di lavoro

¹Il Consiglio Direttivo può istituire eventuali ulteriori commissioni speciali o gruppi di lavoro a scopo consultivo alle quali affida incarichi specifici.

²Il Consiglio Direttivo determina la composizione delle commissioni speciali facendo capo, se del caso, anche a persone esterne alla Federazione Pompieri Ticino, e ne determina il funzionamento nonché la durata del mandato.

³² Nuovo titolo introdotto il 14.11.2024.

³³ Modifica del 14.11.2024.

³⁴ Nuovo capoverso introdotto il 14.11.2024.

³⁵ Modifica del 14.11.2024.

³⁶ Modifica del 14.11.2024.

³⁷ Modifica del 14.11.2024.

Conferenze Regionali (ConfR)

Art. 41 Definizione

¹Le Conferenze Regionali sono organi consultivi regionali, nelle quali sono rappresentati tutti i Corpi Pompieri riconosciuti e affiliati alla Federazione Pompieri Ticino, facenti parte del comprensorio di un Centro di soccorso Cantonale.

²Le conferenze regionali sono:

- Conferenza Regionale del Bellinzonese;
- Conferenza Regionale del Locarnese;
- Conferenza Regionale del Luganese;
- Conferenza Regionale del Mendrisiotto;
- Conferenza Regionale delle Tre Valli.

Art. 42 Composizione

¹I Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi) sono membri di diritto della Conferenza Regionale di appartenenza e rappresentano unicamente il proprio Corpo Pompieri. Il Comandante appartenente al Consiglio direttivo è sostituito dal suo Vicecomandante³⁸.

^{1bis} Qualora non siano già membri per effetto del cpv. 1, sono pure membri di diritto i referenti regionali nominati nei Gruppi di lavoro permanenti (Tecnica e Formazione). Essi non hanno tuttavia diritto di voto³⁹.

²Per i Corpi pompieri aziendali il ruolo di membro della Conferenza Regionale può essere attribuito a un funzionario dirigente designato, previa comunicazione scritta alla Federazione Pompieri Ticino.

³In caso di eventuale assenza del Comandante, la rappresentanza può essere delegata al Vicecomandante. In caso di assenza di quest'ultimo potrà essere designato un milite del Corpo⁴⁰. Per i Corpi pompieri aziendali la rappresentanza può essere delegata a un altro funzionario dirigente.

⁴Il mandato nella Conferenza Regionale è permanente e corrisponde alla carica nel proprio Corpo Pompieri.

⁵Possono partecipare alle sedute delle Conferenze Regionali, senza diritto di voto:

- il Direttore, il Segretario contabile e altri collaboratori del Segretariato;
- i Vicecomandanti dei Corpi Pompieri della regione, in presenza del rispettivo Comandante;
- un membro dell'Ufficio presidenziale del CdC;
- il membro regionale nel Consiglio Direttivo;
- le persone invitate dal Presidente⁴¹.

³⁸ Modifica del 14.11.2024.

³⁹ Introdotto il 14.11.2024.

⁴⁰ Modifica del 14.11.2024.

⁴¹ Modifica del 14.11.2024.

⁶Un Comandante o Vicecomandante di un Corpo Pompieri riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del presente Statuto non può essere designato quale funzionario dirigente rappresentante di un corpo pompieri aziendale.

Art. 43 Competenze⁴²

La Conferenza Regionale:

- a) discute a titolo consultivo le questioni di interesse regionale e cantonale;
- b) trasmette, al Consiglio Direttivo, per il tramite del suo Presidente, le richieste e le prese di posizione regionali;
- c) propone all'assemblea della Federazione Pompieri Ticino il membro regionale da nominare in Consiglio Direttivo come pure il suo supplente (art. 29^{bis}). Il membro e il supplente devono essere Comandanti di un Corpo Pompieri della regione. L'art. 32 rimane riservato;
- d) nomina, tra i membri attivi dei Corpi pompieri della regione, il proprio referente della tecnica e della formazione nei relativi Gruppi di lavoro permanenti;
- e) nomina i sostituti dei referenti qualora questi siano impediti a coprire la carica.
- f) nomina, tra i Comandanti della regione, il subentrante (art. 29).

Art. 44 Presidenza

¹La presidenza è assunta da uno dei membri della Conferenza Regionale proposto dalla Conferenza medesima e nominato dall'Assemblea dei delegati⁴³.

²Il Presidente sarà membro di diritto della Commissione della gestione del Consiglio dei Comandanti (art. 37^{bis})⁴⁴.

Art. 45 Organizzazione

¹La Conferenza Regionale è convocata regolarmente dal Presidente, ma almeno tre volte l'anno in corrispondenza del Consiglio dei Comandanti, o su richiesta di almeno la maggioranza dei membri della regione⁴⁵.

^{1bis}Il Presidente è tenuto a convocare in via straordinaria la Conferenza Regionale se questo viene richiesto dal Consiglio Direttivo⁴⁶.

²Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera sono disciplinate dal Regolamento delle Conferenze Regionali adottato dal Consiglio dei Comandanti (art. 14 cpv. 1 lett. g)⁴⁷.

Art. 46 Eccezioni

Il ruolo consultivo della Conferenza Regionale per le regioni dove è presente solo un Corpo Pompieri è espletato dallo Stato Maggiore di quest'ultimo.

⁴² Con la revisione del 14.11.2024 sono state modificate le lettere b) e c) e introdotte le nuove lettere d), e) e f).

⁴³ Modifica del 14.11.2024.

⁴⁴ Introdotto il 14.11.2024.

⁴⁵ Modifica del 14.11.2024.

⁴⁶ Introdotto il 14.11.2024.

⁴⁷ Modifica del 14.11.2024.

Onerificenze

Art. 47 Soci onorari

¹Il Consiglio dei Comandanti può proporre all'Assemblea dei Delegati, anche su segnalazione di un corpo pompieri, il conferimento della qualifica di Socio onorario alla persona che avrà svolto un'attività particolarmente meritevole a favore dell'attività pompieristica o della Federazione Pompieri Ticino.

²Il Socio onorario è esentato dal pagamento della tassa sociale.

Art. 48 Distinzioni

¹Per traguardi di attività, raggiunti dai militi in servizio nei corpi pompieri, la Federazione Pompieri Ticino prevede le distinzioni per i 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 anni di incorporazione.

²Gli aventi diritto sono annunciati al Segretariato dai rispettivi corpi, almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

³La distinzione sarà consegnata in occasione dell'Assemblea dei Delegati ordinaria.

Mezzi della federazione e metodo di gestione

Art. 49 Risorse economiche

¹I mezzi economici della Federazione Pompieri Ticino sono costituiti:

- a) dai versamenti dei Dipartimenti di riferimento;
- b) dalle quote dei soci attivi;
- c) dagli introiti derivanti da contratti o mandati di prestazione;
- d) dagli interessi sul patrimonio;
- e) da donazioni, lasciti, ecc.;
- f) da ogni attività promossa dalla Federazione.

²L'Associazione Pompieri Veterani Ticino⁴⁸, le Società veterani pompieri del Cantone Ticino, il Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino e la Musi-ca cantonale pompieri Ticino sono esentate dal pagamento della tassa sociale.

Art. 50 Metodo di gestione

¹Il Consiglio Direttivo è tenuto a gestire la Federazione Pompieri Ticino secondo consolidati principi di economia aziendale.

²Non possono essere compiute speculazioni in borsa, sul mercato dei metalli, delle materie prime e dei metalli preziosi.

⁴⁸ Nome modificato con la revisione del 14.11.2024.

Art. 51 Esercizio annuale

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.

Art. 52 Responsabilità verso i terzi

Nei confronti dei terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Ufficio di revisione

Art. 53 Ufficio di revisione

¹La revisione dei conti è affidata a un revisore abilitato ai sensi del Codice delle obbligazioni.

²Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della revisione limitata della società anonima si applicano per analogia.

³La durata del mandato è di 1 anno e può essere rinnovato.

Vessillo cantonale, Musica cantonale pompieri Ticino, Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino, Associazione Pompieri Veterani Ticino⁴⁹ e sezioni veterani pompieri del Cantone Ticino

Art. 54 Presenza del vessillo

¹Il vessillo cantonale è presente alle manifestazioni ufficiali della Federazione Pompieri Ticino e, su richiesta, a cerimonie particolari.

²Mediante regolamento interno si disciplina la presenza del vessillo a cerimonie funebri.

Art. 55 Musica cantonale pompieri Ticino

¹La Musica cantonale pompieri Ticino è presente alle manifestazioni ufficiali della Federazione Pompieri Ticino e, su richiesta, a cerimonie particolari.

²Si costituisce e gestisce autonomamente con propria regolamentazione statutaria. Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. È riconosciuta come altro socio della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 d) del presente statuto.

Art. 56 Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino

¹Possono essere costituite sezioni di mini pompieri regionali o locali subordinate a un Corpo pompieri attivo.

²È data la facoltà di costituire un gruppo cantonale gestito tramite un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ed è riconosciuto come altro socio della FPT ai

⁴⁹ Nome modificato con la revisione del 14.11.2024.

sensi dell'art. 6 cpv. 2 c) del presente statuto.

Art. 57 Associazione Pompieri Veterani Ticino⁵⁰

¹È data la facoltà di costituire un'associazione cantonale a cappello delle sezioni di veterani pompieri.

²Si costituisce e gestisce autonomamente con propria regolamentazione statutaria ed è riconosciuta come altro socio della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 a) del presente statuto.

Art. 58 Sezioni veterani pompieri del Cantone Ticino

¹Possono essere costituite sezioni di veterani pompieri regionali o locali, affiliate all'associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri.

²Si costituiscono e gestiscono autonomamente con propria regolamentazione statutaria e sono riconosciute come altri soci della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 b) del presente statuto.

Disposizioni finali

Art. 59 Scioglimento

¹Lo scioglimento della Federazione Pompieri Ticino, sentito il preavviso di tutti gli organi, è pronunciato dal Consiglio dei Comandanti.

²La decisione va presa con la maggioranza dei 4/5 dei voti espressi dal Consiglio dei Comandanti.

³Il Consiglio Direttivo è incaricato della liquidazione.

Art. 60 Destinazione del patrimonio

¹In caso di scioglimento della Federazione Pompieri Ticino, attivi e passivi sono trasferiti alla Repubblica e Stato del Cantone del Ticino.

²Il Consiglio dei Comandanti stabilisce la destinazione dell'archivio storico e del vessillo.

Art. 61 Norme complete

Per quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto fanno stato le norme del CCS e del CO.

Art. 62 Norme transitorie

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Delegati del 3 luglio 2020 di Mendrisio, annulla e sostituisce il precedente Statuto del 10 giugno 2000 e tutte le successive revisioni. Entra immediatamente in vigore con la sua approvazione.

⁵⁰ Nome modificato con la revisione del 14.11.2024.

Art. 63 Norme transitorie revisione 14 novembre 2024⁵¹

¹Le modifiche dello Statuto, approvate dal Consiglio dei Comandanti nella seduta del 14 novembre 2024, entrano in vigore immediatamente per quanto concerne i seguenti articoli:

GENERALITÀ

Art. 4 Scopo

Art. 6 Soci

Art. 8 Rappresentanza e diritti di firma

CONSIGLIO DEI COMANDANTI

Art. 11 Composizione

Art. 12 Partecipanti

Art. 14 Competenze

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 18 Composizione

Art. 21 Competenze

Art. 23 Presidenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26 Composizione

Art. 29 Subentranti

Art. 29bis Supplenti

Art. 30 lett. d) Competenze (preavvisi dotazione e sostituzioni)

Art. 30 lett. k) Competenze (rappresentanza nella CCFI)

SEGRETARIATO

Art. 35 Il Direttore

CONFERENZE REGIONALI

Art. 44 cpv. 1 Presidenza (scelta, proposta e nomina Presidente)

Art. 45 cpv. 1 Organizzazione (convocazione ordinaria)

Art. 45 cpv. 1 bis Organizzazione (convocazione straordinaria)

MEZZI DELLA FEDERAZIONE E METODO DI GESTIONE

Art. 49 Risorse economiche (cambiamento nome Pompieri veterani)

VESSILLO CANTONALE, MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO, GRUPPO MINI POMPIERI CANTONE TICINO, ASSOCIAZIONE POMPIERI VETERANI TICINO E SEZIONI VETERANI POMPIERI DEL CANTONE TICINO

Art. 57 Associazione Pompieri Veterani Ticino

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Norme transitorie revisione

⁵¹ Introdotta il 14.11.2024.

²Non appena gli organi competenti, in conformità della presente revisione, avranno preparato, adeguato e/o adottato i regolamenti vigenti e quelli futuri dei costituendi organi o commissioni o altro necessario all'applicazione della medesima, verrà richiesta all'Assemblea dei delegati la nomina del Presidente delle Conferenze regionali (art. 21 lett. g, art. 44), previa proposta delle Conferenze regionali (art. 44).

³ Il Consiglio Direttivo decide l'entrata in vigore dell'art. 39, rispettivamente dell'art. 30 lett. I (Commissioni strategiche).

⁴Con la nomina dei Presidenti delle Conferenze regionali entreranno in vigore tutte le rimanenti norme adottate con la presente revisione, segnatamente:

GENERALITÀ

Art. 9 Organizzazione

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30 lett Ibis Competenze (ratifica referenti GL)

COMMISSIONI

Art. 37bis Commissione Gestione del CdC

Art. 38 Gruppi di lavoro permanenti

Art. 38bis Gruppo di lavoro Tecnica

Art. 38ter Gruppo di lavoro Formazione

CONFERENZE REGIONALI

Art. 42 Composizione

Art. 43 Competenze

Art. 44 cpv. 2 Presidenza (membro della CG del CdC)

Art. 45 cpv. 2 Organizzazione (convocazione straordinaria richiesta dal CD al Presidente)

⁵Al Consiglio Direttivo viene delegata la competenza di adottare qualunque norma transitoria non prevista che ritenesse più opportuna per consentire l'entrata in vigore corretta della presente revisione.
